



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 87 del 22/12/2025

**OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2026:
APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU, IRPEF E
IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno 22/12/2025, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:30 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Comunale Fausto Torelli il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale dott.ssa Elisa Iaccheri.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	TORELLI FAUSTO	X		10	GULISANO LUCA	X	
2	TERENZIANI ELENA	X		11	TURRINI CINZIA		X
3	COLLI GIORDANO	X		12	SPAGGIARI SABRINA	X	
4	FIORENTINO MASSIMILIANO	X		13	BORGHI FILIPPO	X	
5	SARTORI SARA	X		14	MARGINI ANTONIO	X	
6	MAMMI ELISA		X	15	ROCCA LUIGI	X	
7	IORI ANDREA	X		16	RASCHI STEFANO	X	
8	PECCHINI MAURO	X		17	RUSSO PAOLINO	X	
9	FONTANILI GIANFRANCO	X					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2026: APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU, IRPEF E IMPOSTA DI SOGGIORNO

Fausto Torelli
Sindaco

Punto numero 2, manovra tributaria comunale per l'esercizio 2026. Approvazione delle aliquote e agevolazioni IMU-IRPEF e imposta di soggiorno. La parola all'assessore Dottor Ferri.

Stefano Ferri
Assessore

Buonasera a tutti. Punto 2 all'ordine del giorno, la manovra tributaria comunale per l'esercizio 2026. Ricordo che i tributi comunali sono tre, il primo è l'Imu, poi c'è l'addizionale comunale Irpef e poi c'è l'imposta di soggiorno. Partiamo dall'Imu. Allora, confermiamo un aspetto che per me è fondamentale, l'esenzione per le unità immobiliari e abitative che siano possedute da anziani, ovvero da disabili, che debbano purtroppo acquisire la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di un ricovero che abbia una sua natura permanente. ovviamente a condizione che l'unità immobiliare non sia locata, anche perché non avrebbe senso altrimenti dare questa agevolazione. Per cui sono esenti anche i fabbricati, qua passiamo ad un altro aspetto che però è mai diffuso in tutta Italia, sono esenti anche i fabbricati destinati dall'impresa di costruzione alla vendita finché ne permanga tale destinazione e non siano locati. Veniamo alla prima casa, questa per norma nazionale è esente, ovviamente fatto salvo che si tratti di abitazioni cosiddette di lusso, cioè quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9. In questo caso voi sapete che se non sono A1, A8, A9 è la prima casa esente da qualsiasi tassazione. Veniamo agli altri immobili, le aliquote sono tutte invariate, le scorro rapidamente. Abitazione principale in categoria catastale a 1, 8, 9, l'abbiamo appena detto, relative pertinenze 0,60%. Fabbricati rurali a uso strumentale, inclusa categoria catastale di 10, 0,10%. Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, esclusa di 10, 1,06%. Terzi agricoli 1,06%. Aree fabbricabili 1,06%. Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e fabbricati appartenenti al gruppo Catastale D, 1,06%. Ecco, sull'ultimo punto invece sottolineo che c'è un aspetto agevolativo sull'abitazione locato, in comodato, con contratto concertato, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431 del 98. Qui si applica lo 0,86%, attenzione, l'abbiamo rinnovata l'anno scorso, questa aliquota agevolata, mi è stato chiesto anche prima della seduta e attenzione a un'altra cosa, questo 0,86% si va ad aggiungere, per cui non assorbe ma si va ad aggiungere all'ulteriore vantaggio costituito dalla normativa nazionale che abbatte il 25% dell'imposta. Ricordo che cos'è il contratto concertato? Il contratto concertato è un contratto di locazione abitativa, il cui canone viene determinato entro i limiti fissati da accordi stipulati tra organizzazioni rappresentative da una parte dei proprietari e dall'altra degli inquilini, ovviamente sotto l'egida delle competenti istituzioni. e si tratta di canoni spesso inferiori a quelli di libero mercato. Qui vorrei fare una precisazione, la nostra giunta è sensibile al fatto che gli accordi a Montecchio risalgono ormai a tempo addietro, ne ho parlato anche prima con dei consiglieri che giustamente mi hanno sottoposto il tema, e già dal mese di gennaio inizieremo la procedura per il rinnovo della concertazione, per cui il rinnovo di quelle che sono le strutture tecniche che sottendono questo contratto. Sostanzialmente verrà stabilito un tavolo tra le parti sociali alla presenza delle competenti istituzioni che esamineranno il territorio e porranno in essere tutte quelle clausole che consentono di addivenire la definizione di un livello di canone che può essere definito congruo. Io amo molto questo contratto, infatti mi ci sono soffermato perché è un contratto virtuoso, è un win - win come si dice oggi, perché entrambi le parti contraenti hanno un vantaggio perché gli inquilini fruiscono dell'immobile a un canone agevolato, i proprietari ottengono un risparmio fiscale che, se sommiamo quello nazionale a quello locale, diventa molto consistente. Ecco, l'unica novità, se tale si può dire in materia di IMU, è un chiarimento, però non è una novità, che ci è stato richiesto al nostro ufficio tributi da commercialisti e CAF, circa l'interpretazione dell'abitazione locato e in comodato a cui si applica l'un 0,6%. È sempre stato così, ma esistevano dei dubbi interpretativi. Passiamo all'addizionale comunale. Anno 2026, aliquota 0,80 con soglia di esenzione per i contribuenti avendo un reddito imponibile non superiore ad 11000. L'esenzione consente l'esclusione della tassazione di 1.739 contribuenti su 8.015, per cui circa il 22%, sia che un contribuente su 4, un contribuente su 5, residente in Montecchio

Emilia ha redditi inferiore a questa soglia per cui si trova al di fuori dell'esenzione, non versa alcuna addizionale. Ecco, io in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria Tributi rappresentata qua dal Direttore Dottor Quaretti, che ringrazio lui e ringrazio i suoi collaboratrici per la preziosa attività svolta, abbiamo anche valutato la possibilità di introdurre, di reintrodurre una progressività nell'aliquota, però oggettivamente è una scelta che è con questi chiari di luna, poi vedremo dopo meglio i numeri, sarebbe stato impossibile perché reintrodurre un minimo di progressività voleva dire perdere circa 145.000-150.000 euro di gettito, il che avrebbe messo in discussione i stessi servizi per cui era al di fuori delle possibilità del nostro comune. Ciò non toglie che negli anni prossimi se si prospetteranno le possibilità le valuteremo volentieri. Novità di quest'anno, ma non è una novità perché ne abbiamo approvata in luglio, è l'imposta di soggiorno. Un euro, un euro e mezzo, due euro a notte a seconda della fascia di prezzo. Rammento sempre tutte le esclusioni che abbiamo esposto in luglio quando abbiamo approvato il regolamento. Il Revisore ha lasciato parere favorevole per cui chiedo questo Consiglio di approvare per l'anno 2026 le aliquote, le riduzioni e altre forme di agevolazione dei tributi comunali di competenza del Consiglio per cui Imo, addizionale comunale e imposta di soggiorno. Grazie.

Fausto Torelli
Sindaco

Se c'è qualche intervento, Borghi, capogruppo di Viviamo Montecchio.

Filippo Borghi
Consigliere

Grazie, ma dobbiamo notare con dispiacere che anche questa volta l'amministrazione ha esercitato la leva massima per fare cassa senza applicare agevolazioni selettive che oltretutto sono già state, insomma ci ha già detto l'assessore che non è possibile perché perderemo troppi soldi. Non solo, mi pare che rispetto al 2024 sia stato abbassato anche la soglia di esenzione, quindi prima la soglia di esenzione era 12 mila, oggi l'abbiamo abbassata, quindi alcune persone restano fuori da questa esenzione. Sarebbe bene capire chi abbiamo lasciato indietro perché questo va a incidere su le famiglie comunque più in difficoltà e valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto che voglio dire oltretutto adesso si aggiunge l'imposta di soggiorno perciò insomma penso che sia chiaro che il comune ha bisogno di soldi. assolutamente per rimanere in piedi.

Fausto Torelli
Sindaco

Capogruppo Russo.

Paolino Russo
Consigliere

Montecchio Bene Comune rimane contrario sull'aliquota Imu Irpef 2026. Per innalzamento e aliquota unica precedentemente modificate. Sull'imposta di soggiorno saremmo stati più clementi.

Fausto Torelli
Sindaco

Se ci sono altri interventi, se no passiamo all'espressione di voto.

Filippo Borghi
Consigliere

Grazie, una domanda. Chiedo se nella modifica della soglia di esenzione l'amministrazione prima di applicarla ne ha discusso con le rappresentanze, visto che nell'ultima manovra l'amministrazione solo ex post ha detto che era disponibile a parlarne con le rappresentanze e così via. volevo chiedere se prima di abbassare ulteriormente questo limite l'amministrazione l'ha fatto oppure domani dobbiamo aspettarci che lo vengano a sapere dal Consiglio Comunale.

Fausto Torelli
Sindaco

La parola all'assessore Ferri, le rappresentanze intendo quelle che lei sostiene, le rappresentanze sindacali.

Stefano Ferri
Assessore

Allora, rispondo volentieri al capogruppo, quest'anno purtroppo abbiamo fatto una scelta, l'avrei voluto dire nel punto 4, cioè quello del bilancio, ma posso anticipare il tema. Quest'anno abbiamo fatto una scelta, una scelta ben precisa, di approvare il bilancio entro il 31-12, perché? Ve lo spiegherò dopo, non vi voglio fare due volte la stessa chiosa, perché era necessario per il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Aspettare oltre, iniziare dei confronti, voleva dire far slittare l'approvazione, quantomeno a gennaio, forse più avanti. Per cui abbiamo scelto di gestire il bilancio, come dice la migliore dottrina, come un punto di partenza per la gestione futura. Abbiamo detto oggi partiamo con questo bilancio, poi cammin facendo vedremo se riusciremo a liberare altre risorse e quant'altro. Però per noi era un must assolutamente, un fatto irrinunciabile di approvare entro il 31 dicembre. Quest'anno tra l'altro il calendario non ci ha aiutato molto con le feste natalizie, poi ci sono tutti i tempi di anticipo perché bisogna farlo avere al revisore con un certo anticipo eccetera eccetera. In sostanza entro inizio dicembre noi abbiamo dovuto tirare i totali e questo non ha consentito di ampliare più di tanto il novero del confronto. Ciò non toglie che noi siamo apertissimi a tutti i confronti.

Fausto Torelli
Sindaco

Se non ci sono altri interventi passerei all'espressione di voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Votiamo le immediate esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno.

Elaborazione del verbale trascritta in modo semi-automatico tramite software di trascrizione automatica di sedute audio. E' possibile consultare integralmente la seduta sul sito Civicam del Comune di Montecchio Emilia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza in materia di tributi comunali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di approvazione di aliquote e agevolazioni relative ai tributi comunali IMU, Addizionale Comunale IRPEF e Imposta di soggiorno;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI gli articoli 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO il D.Lgs. 360/1998, che istituisce l'Addizionale Comunale all'IRPEF, attribuendo ai Comuni la facoltà di fissare l'aliquota fino a un massimo dello 0,8% e di prevedere eventuali soglie di esenzione in relazione al reddito imponibile;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che riconosce ai Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni e ai Comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte la possibilità di istituire l'Imposta di soggiorno, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni

relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi da 161 a 169, della legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, precisando che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo del gruppo D posseduti dai Comuni e situati nel rispettivo territorio; che le attività di accertamento e riscossione relative a tali immobili sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti da imposta, interessi e sanzioni; e che il successivo comma 753 fissa per gli stessi immobili l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o di fattispecie assimilate, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 dello stesso articolo, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

RICHIAMATO inoltre il "Regolamento per l'applicazione dell'imposto municipale propria – IMU" approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2020 il quale all'art. 6 prevede che *"Si considera abitazione principale ai fini IMU l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione."*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) per i terreni agricoli che rientrano nelle seguenti categorie:

- terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni ubicati nei Comuni delle isole minori elencati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";
- la disposizione dell'art. 1, comma 759, della legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160/2019:
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui

all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate nonché l'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote" (in seguito "Prospetto"), il quale forma parte integrante della delibera stessa;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

PRESO ATTO, inoltre, che, in base all'art. 3, comma 2, del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M. e che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza la trasmissione del Prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 30/06/2020 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con delibera n. 23 del 30/04/2025, il Consiglio comunale del Comune di Montecchio Emilia ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi della legge n. 212 del 27 luglio 2000, così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2023;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*» che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 i Comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 21/07/2025, esecutiva, è stata introdotta l'imposta di soggiorno per il Comune di Montecchio Emilia a decorrere dal 01/01/2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, l'imposta si applica fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;

DATO ATTO altresì che le esenzioni e le agevolazioni sono disciplinate dall'articolo 5 del medesimo Regolamento;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2021, esecutiva, è stato introdotto il Canone Unico Patrimoniale in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- i relativi coefficienti dovranno assicurare un gettito pari a quello di canoni e dei tributi sostituiti;
- la natura non tributaria ma patrimoniale della nuova entrata la esclude dalla manovra tributaria dell'ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone Unico Patrimoniale ha natura non tributaria, in quanto correlato all'occupazione di suolo pubblico e alla diffusione di messaggi pubblicitari, configurandosi come entrata patrimoniale derivante dal godimento di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente;

DATO ATTO altresì che, in ragione della sua natura patrimoniale, la determinazione annuale dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale non rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ma è demandata alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 i Comuni possono istituire un'addizionale all'IRPEF fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8 per cento, dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, e che a decorrere dal 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà di introdurre una soglia di esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali per escludere dal pagamento i contribuenti con reddito pari o inferiore al limite stabilito;

VALUTATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici e operativi e le linee di indirizzo contenute nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e nella relativa nota di aggiornamento, la cui approvazione avviene contestualmente alla presente deliberazione;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e di assicurare la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l'anno 2026 le aliquote dei tributi comunali come riportate nello schema di seguito e, per quanto riguarda l'IMU, anche nel "prospetto delle aliquote" elaborato mediante l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, la quale senza tale allegato non produce gli effetti previsti dai commi da 761 a 771 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

RILEVATO che, in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 della legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nei termini stabiliti, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della stessa legge, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7 luglio 2023, che precisa inoltre che tali aliquote di base continuano ad applicarsi fino a quando il Comune non approvi una delibera conforme alle suddette modalità;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 318826 del 20 luglio 2021, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione delle delibere comunali e disciplinate le procedure di inserimento delle stesse nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che tali deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine suddetto, producono effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riveste carattere regolamentare in quanto esercita la potestà del Comune in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, stabilendo per l'esercizio 2026 le aliquote e le agevolazioni relative ai tributi comunali di competenza consiliare (IMU, Addizionale Comunale IRPEF e Imposta di soggiorno), e che pertanto la sua approvazione costituisce espressione dell'autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall'ordinamento finanziario e tributario dello Stato;

DATO ATTO che, trattandosi di materia rientrante nella competenza consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione non è adottata su proposta della Giunta Comunale ma costituisce esercizio diretto della potestà del Consiglio in materia di determinazione delle aliquote e delle agevolazioni dei tributi comunali;

RITENUTO opportuno procedere, per l'anno 2026, all'approvazione delle aliquote e delle agevolazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU), come riportato nell'allegato "A", da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché all'approvazione dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e degli importi dell'Imposta di soggiorno;

RITENUTO, pertanto, di approvare le seguenti aliquote:

Aliquote Imposta Municipale Propria - IMU		
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato: - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,86%
	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito	1,06%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune: immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.		
Precisazioni: Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite. Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.		

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Aliquota da applicarsi al reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Montecchio Emilia, con soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento.	Aliquota 0,80%

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Classificazione strutture ricettive secondo il regolamento comunale	€
1° fascia di prezzo euro da 1,00 a 50,99 a persona a notte	1,00 €
2° fascia di prezzo euro da 51,00 a 100,99 a persona a notte	1,50 €
3* fascia di prezzo euro da 101,00 e oltre a persona a notte	2,00 €

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti, acquisito al protocollo generale dell'Ente con n. 19194/2025 del 15/12/2025;

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 15

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 5 Consiglieri Filippo Borghi, Antonio Margini, Luigi Rocca, Stefano Raschi di Viviamo Montecchio e Consigliere Paolino Russo di Montecchio Bene Comune.

voti astenuti n. 0

DELIBERA

DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate;

DI APPROVARE, per l'anno 2026, le aliquote, le riduzioni e le altre forme di agevolazione dei tributi comunali di competenza del Consiglio Comunale, vale a dire l'Imposta Municipale Propria (IMU), l'Addizionale Comunale all'IRPEF e l'Imposta di soggiorno, come di seguito riportate e, per quanto riguarda l'IMU, anche come rappresentate nel "Prospetto delle aliquote" allegato alla presente deliberazione (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale, elaborato mediante l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", come di seguito specificate:

Aliquote Imposta Municipale Propria - IMU		
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,60%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato: - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,86%
	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito	1,06%
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune: immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.		

Precisazioni: Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite. Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Aliquota da applicarsi al reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Montecchio Emilia, con soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento.	Aliquota
	0,80%

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Classificazione strutture ricettive secondo il regolamento comunale	€
1° fascia di prezzo euro da 1,00 a 50,99 a persona a notte	1,00 €
2° fascia di prezzo euro da 51,00 a 100,99 a persona a notte	1,50 €
3* fascia di prezzo euro da 101,00 e oltre a persona a notte	2,00 €

DI DARE ATTO che, a decorrere dal 01/01/ 2021, il Canone Unico Patrimoniale, istituito ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è subentrato alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), al Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché all'Imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, e che la natura non tributaria ma patrimoniale della suddetta entrata ne comporta l'esclusione dalla manovra tributaria comunale;

DI PROVVEDERE, per quanto riguarda le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo "Prospetto delle aliquote", mediante la procedura telematica disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, affinché lo stesso sia pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro il successivo 28 ottobre, come previsto dalla normativa vigente;

DI PROVVEDERE, infine, all'invio della presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di approvare la manovra tributaria comunale per l'anno 2026 entro i termini previsti dalla normativa vigente, e ritenuto necessario procedere senza indugio agli adempimenti conseguenti, mediante distinta e separata votazione,

CON VOTI espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 15

consiglieri votanti n. 15

voti favorevoli n. 10

voti contrari n. 5 Consiglieri Filippo Borghi, Antonio Margini, Luigi Rocca, Stefano Raschi di Viviamo Montecchio e Consigliere Paolino Russo di Montecchio Bene Comune.

voti astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Fausto Torelli

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Elisa Iaccheri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Settore II - Tributi
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 91 DEL 12/11/2025

**MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2026:
OGGETTO: APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU, IRPEF E
IMPOSTA DI SOGGIORNO**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

12/11/2025

Il Responsabile di Settore
Quaretti Filippo Maria / InfoCamere S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia

Settore II - Tributi
Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 91 DEL 12/11/2025

MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2026:
OGGETTO: APPROVAZIONE DI ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI IMU, IRPEF E
IMPOSTA DI SOGGIORNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

12/11/2025

Il Responsabile
Quaretti Filippo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 87 del 22/12/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 29/01/2026 al 13/02/2026

E' divenuta esecutiva il 08/02/2026 decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 03/03/2026

La Responsabile di Settore

Iaccheri Elisa / InfoCamere
S.C.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.